



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII**

COMUNICATO

La Decisione 2008/934/CE della Commissione ha disposto la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2010, stabilendo al 31 dicembre 2011 il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio.

La Decisione 2008/941/CE della Commissione ha disposto la non iscrizione di altre sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2010, stabilendo al 31 dicembre 2011 il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio.

I Comunicati del 21 maggio 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.144 del 24 giugno 2009, in attuazione delle suddette decisioni comunitarie, riportano l'elenco delle sostanze attive, i cui prodotti fitosanitari devono essere revocati entro il 31 dicembre 2010 con scadenza del periodo di moratoria al 31 dicembre 2011.

Il Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione prevede la possibilità, per gli interessati, di presentare, per le sostanze attive oggetto di una precedente decisione comunitaria di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, una nuova domanda volta all'iscrizione in detto allegato I.

Per la maggior parte delle sostanze attive oggetto delle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, i Notificanti hanno presentato una nuova domanda, secondo la procedura accelerata di valutazione, prevista dal suddetto Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione.

Al fine di poter completare l'esame comunitario di dette sostanze attive, la Commissione europea ha adottato la Decisione 2010/455/UE che modifica le Decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, prorogando al 31 dicembre 2011 il termine concesso agli Stati membri per revocare i relativi prodotti fitosanitari e al 31 dicembre 2012 il periodo di moratoria per le giacenze in commercio, qualora sia stata presentata una nuova domanda, secondo la procedura accelerata, di cui al Reg. (CE) 33/2008.

I Comunicati del 21 maggio 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.144 del 24 giugno 2009, sono pertanto modificati, limitatamente ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive per le quali è stata presentata una nuova domanda ai sensi del Regolamento (CE) 33/2008, per:

- a) Il termine per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, che è prorogato al 31 dicembre 2011;
- b) il termine fissato per lo smaltimento delle giacenze in commercio, che è prorogato al 31 dicembre 2012, con la commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati, consentita per 8 mesi dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2012, mentre l'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca.

Si allegano al presente comunicato:

1. elenco delle sostanze attive, i cui prodotti fitosanitari sono revocati a decorrere dal 31 dicembre 2011 e, il cui termine per lo smaltimento scorte è prorogato al 31 dicembre 2012;
2. elenco delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari per i quali è confermata la revoca al 31 dicembre 2010 e, il cui termine per lo smaltimento scorte rimane fissato al 31 dicembre 2011, secondo le modalità riportate nei precedenti comunicati del 21 maggio 2009.

Sono fatti salvi i termini e le procedure stabiliti da eventuali provvedimenti comunitari riguardanti le sostanze attive oggetto del presente comunicato.

Roma, 29 dicembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Silvio BORRELLO

1) ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE, I CUI PRODOTTI FITOSANITARI SONO REVOCATI A DECORRERE DAL 31 DICEMBRE 2011 E, IL CUI TERMINE PER LO SMALTIMENTO SCORTE È PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2012

1-Decanol	
1-Naphtylacemide (NAD)	
6-Benzyladenine	
Acetochlor	
Acrinathrin	
Asulam	
Azadirachtin	
Bitertanol	
Bromadiolone	
Bupirimate	
Calcium polysulphide	
Carboxin	
Chloropicrin	
Clethodim	
Cycloxydim	
Cyproconazole	
Dazomet	
Diclofop-metile	
Dithianon	
Dodine	
Ethoxyquin	
Etridiazole	
Fatty alcohols / Aliphatic alcohols	
Fenazaquin	
Fenbuconazole	
Fenbutatin oxide	
Fenoxycarb	
Fluazifop-P	
Flufenoxuron	
Fluquinconazole	
Flutriafol	
Guazatine	
Hexythiazox	
Hymexazol	
Isoxaben	
Metaldehyde	
Metosulam	
Myclobutanil	
Naphtylacetic acid (NAA)	
Oxyfluorfen	
Pencycuron	
Prochloraz	
Propargite	
Pyridaben	
tau-Fluvalinate	
Tebufenozide	
Tefluthrin	
Terbutylazine	

2) ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE, CONTENUTE NEI CUI PRODOTTI FITOSANITARI PER I QUALI È CONFERMATA LA REVOCA AL 31 DICEMBRE 2010 E, IL CUI TERMINE PER LO SMALTIMENTO SCORTE RIMANE FISSATO AL 31 DICEMBRE 2011

Thiobencarb	